

Ai fini del ravvedimento operoso, a partire dal 25.12.2019, il calcolo delle sanzioni sull'imposta ancora dovuta va effettuato con le seguenti percentuali in caso di:

- **omesso o insufficiente pagamento dell'imposta:**

fino al 14° giorno dalla scadenza di pagamento	0,1% al giorno	= 1/15 del 15%
dal 15° giorno al 30° giorno dalla scadenza di pagamento	1,5%	= 1/10 del 15%
dal 31° giorno al 90° giorno dalla scadenza di pagamento	1,67%	= 1/9 del 15%
dal 91° giorno al 364° giorno dalla scadenza di pagamento	3,75%	= 1/8 del 30%
dal 365° giorno al 729° giorno dalla scadenza di pagamento	4,29%	= 1/7 del 30%
dal 730° giorno dalla scadenza di pagamento	5,00%	= 1/6 del 30%

In questo caso il contribuente paga l'imposta ancora dovuta con la sanzione e gli interessi.

- **omessa dichiarazione e omesso o insufficiente pagamento dell'imposta va effettuato con le seguenti percentuali:**

fino al 30° giorno dalla scadenza di pagamento	10%	= 1/10 del 100%
dal 31° giorno al 90° giorno dalla scadenza di pagamento	11,11%	= 1/9 del 100%
dal 91° giorno al 364° giorno dalla scadenza di pagamento	12,5%	= 1/8 del 100%
dal 365° giorno al 729° giorno dalla scadenza di pagamento	14,29%	= 1/7 del 100%
dal 730° giorno dalla scadenza di pagamento	16,67%	= 1/6 del 100%

In questo caso il contribuente presenta l'omessa dichiarazione e paga contestualmente l'imposta ancora dovuta con la sanzione e gli interessi.

- **pagamento del tributo corretto e tempestivo ma di omessa dichiarazione**

il calcolo della riduzione va effettuato sull'importo minimo di sanzione di euro 51 (per l'IMI a partire dal 2020 su euro 50).

Ai fini del ravvedimento operoso, a partire dal 25.12.2019, valgono i seguenti importi di sanzione:

fino al 90° giorno dalla scadenza di presentazione	5 €	= 1/10 di 50 € risp. 51 € con troncamento delle cifre decimali
dal 91° giorno al 364° giorno dalla scadenza di presentazione	6 €	= 1/8 di 50 € risp. 51 € con troncamento delle cifre decimali)
dal 365° giorno al 729° giorno dalla scadenza di presentazione	7 €	= 1/7 di 50 € risp. 51 € con troncamento delle cifre decimali).
dal 730° giorno dalla scadenza di presentazione	8 €	= 1/6 di 50 € risp. 51 € con troncamento delle cifre decimali)

In questo caso il contribuente presenta l'omessa dichiarazione e paga contestualmente la sanzione.

- **infedele dichiarazione e omesso o insufficiente pagamento dell'imposta**

fino 30° giorno dalla scadenza di pagamento	5%	= 1/10 del 50%
dal 31° giorno al 90° giorno dalla scadenza di pagamento	5,55%	= 1/9 del 50%
dal 91° giorno al 364° giorno dalla scadenza di pagamento	6,25%	= 1/8 del 50%
dal 365° giorno al 729° giorno dalla scadenza di pagamento	7,14%	= 1/7 del 50%
dal 730° giorno dalla scadenza di pagamento	8,3%	= 1/6 del 50%

In questo caso il contribuente presenta una dichiarazione rettificante e paga contestualmente l'imposta ancora dovuta con la sanzione e gli interessi.

- **pagamento del tributo corretto e tempestivo ma di infedele dichiarazione**

il calcolo della riduzione va effettuato sull'importo minimo di sanzione di euro 51 (per l'IMI a partire dal 2020 su euro 50).

fino al 90° giorno dalla scadenza di presentazione	5 €	= 1/9 di 50 € risp. 51 € con troncamento delle cifre decimali
dal 91° giorno al 364° giorno dalla scadenza di presentazione	6 €	= 1/8 di 50 € risp. 51 € con troncamento delle cifre decimali
dal 365° giorno al 729° giorno dalla scadenza di presentazione	7 €	= 1/7 di 50 € risp. 51 € con troncamento delle cifre decimali
dal 730° giorno dalla scadenza di presentazione	8 €	1/6 di 50 € risp. 51 € con troncamento delle cifre decimali

In questo caso il contribuente presenta la dichiarazione rettificante e paga contestualmente la sanzione.

Interessi:

anno 2016 - il tasso di interesse legale è pari all' 0,20% annuo
anno 2017 - il tasso di interesse legale è pari allo 0,10% annuo
anno 2018 - il tasso di interesse legale è pari allo 0,30% annuo
anno 2019 - il tasso di interesse legale è pari allo 0,80% annuo
anno 2020 - il tasso di interesse legale è pari allo 0,05% annuo
anno 2021 - il tasso di interesse legale è pari allo 0,01% annuo
anno 2022 - il tasso di interesse legale è pari allo 1,25% annuo
anno 2023 - il tasso di interesse legale è pari allo 5,00% annuo

Per i tributi comunali rimane in vigore il principio che il ravvedimento operoso può essere applicato solamente se la violazione non sia stata già constatata e comunque se non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

